



COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

C.A.P. 43047

PROVINCIA DI PARMA

Cod. Fisc. 00449420348

Tip. Toriazzi - Parma

ALL. "A" all'atto C.C.
n. 51 del 19/12/1994.

R E G O L A M E N T O

D I P O L I Z I A R U R A L E

APPROVATO CON D.C.C. N. 51 DEL 19/12/1994

ART. 1

Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di promuovere il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente e delle attività agricole, in rapporto anche alla valorizzazione delle iniziative legate al turismo.

L'acqua, l'aria, la flora e la fauna ed i beni culturali sono patrimonio dell'intera comunità e sono dagli organi della comunità tutelati.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco che si avvale della collaborazione degli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57, delle guardie ecologiche volontarie e da altro personale giuridicamente idoneo a svolgere tali funzioni.

SALVAGUARDIA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA E DEL SUOLO

ART. 2

E' fatto divieto di lavare sulle sponde dei laghi, nello alveo dei fiumi e ogni altro corso d'acqua automobili, motocarri, macchine agricole, altri mezzi di trasporto, contenitori di qualsiasi tipo essi siano.

ART. 3

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di

qualunque altra opera tale da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

ART. 4

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dello inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 5

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

ART. 6

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne ecc.

ART. 7

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

ART. 8

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe od ai fossi.

ART. 9

La commissione edilizia comunale, in sede di parere sui progetti di costruzione pubbliche e private esprimerà il proprio motivato giudizio sulla compatibilità o meno nell'ambiente montano.

ART. 10

I seguenti rifiuti speciali inerti:

- materiali provenienti da demolizioni o scavi;
- sfridi di materiale da costruzione;
- materiali ceramici rotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione;

devono essere conferiti per lo smaltimento in discariche di tipo 2/A o essere utilizzati come riempimento di discariche di altro tipo o altri utilizzi consentiti, espressamente autorizzati dal Sindaco, sentita la commissione edilizia comunale.

ART. 11

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarti di qualsiasi tipo, natura e dimensione e favorire o provocare fenomeni di combustione.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i boschi, i prati, i pascoli nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

Tale divieto vige anche per il letame, che non può essere abbandonato o depositato se non in stretta connessione con l'utilizzo per finalità agricole.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombrò dei rifiuti accumulati; le relative spese saranno a carico dei soggetti obbligati.

reno nudo un impianto di rimboschimento o di inerbimento entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori.

ART. 16

All'atto del rilascio di concessioni edilizie il sindaco, nel caso che il progetto contempli l'abbattimento di alberi di qualsiasi specie, disporrà contestualmente con propria ordinanza l'obbligo per l'interessato di provvedere, in terreni designati dal Comune all'impianto sostitutivo di nuove piante, specificandone la specie.

I lavori d'impianto, sono di norma, eseguiti dal Comune, con rivalsa, a carico del titolare della concessione e dilizia, di ogni spesa sostenuta.

Le piante messe a dimora non debbono essere di altezza inferiore a metri uno.

ART. 17

E' vietato tagliare, capitozzare o comunque in alcun modo danneggiare le piante di alto fusto isolate od in filari di particolare pregio ambientale anche facenti parte del patrimonio paesaggistico rurale.

Le operazioni di taglio sono autorizzate dal Sindaco con nulla osta in base a parere tecnico del C.F.S.

ART. 18

Le piante, i rami ed i cimali destinati al commercio quali "alberi di natale", provenienti sia da boschi che da

vivai, devono essere accompagnati da speciale permesso o contrassegno allo scopo di accertare la provenienza da tagli o colture legittime.

I contrassegni saranno quelli prescritti dall'autorità forestale per gli alberi provenienti dai boschi; per quelli provenienti da vivai saranno forniti ed autenticati dalla ditta produttrice.

ART. 19

Il prodotto anche spontaneo del suolo è appartenente al proprietario del terreno che lo ha generato. Pertanto, su segnalazione da parte del conduttore del suolo, è vietata la raccolta:

- a) di funghi di qualsiasi specie;
- b) dei frutti spontanei (fragole, lamponi, mirtilli, ginepro, ecc.);
- c) dei fiori e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali.

ART. 20

A tutela del proprio diritto di proprietà, il conduttore o il proprietario del terreno è tenuto ad avvisarne il pubblico con appositi cartelli portanti la dicitura "proprietà privata - divieto di raccolta di", disposti in modo ed in numero sufficiente a descrivere il perimetro del terreno.

E' fatto comunque obbligo di sistemare cartelli all'ingresso della proprietà di ogni strada, mulattiera o sentiero.

Detta segnaletica potrà essere posta in essere, di comune accordo, ai margini della proprietà complessiva tra diversi proprietari finitimi costituitisi in Consorzio per la difesa dei prodotti del sottobosco. Oltre che tra proprietari privati il Consorzio può essere costituito tra Comunalie e/o Enti Locali, o con la partecipazione degli stessi.

Nell'ambito dei territori dei consorzi istituiti per la

difesa dei prodotti del sottobosco e nelle proprietà delle Comunalie, la raccolta dei prodotti del sottobosco da parte dei non residenti può essere regolamentata dagli stessi consorzi o Comunalie, sia per la quantità sia nello stabilire i giorni in cui la raccolta è consentita.

Al fine di contenere l'eccessiva asportazione dei funghi mangerecci da parte dei raccoglitori, anche nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'art. 10 L.R. n° 2 del 24.1.1977, e di meglio distribuire sul territorio la presenza dei cercatori dei funghi, è consentita la chiusura con sbarre ed altre idonee barriere delle strade, non soggette a pubblico transito, di accesso alla proprietà delle Comunalie o dei Consorzi di difesa dei prodotti del sottobosco.

ART. 21

E' fatto divieto per chiunque, conduttore del terreno compreso, di usare per la raccolta dei funghi rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare il danneggiamento dello stato umifero del suolo.

Del pari è fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi mangerecci di dimensioni minime, in particolare per i funghi porcini è vietata la raccolta degli esemplari che abbiano un diametro della cappella inferiore a cm. 3

ART. 22

Per i benefici vantaggi che ne derivano alle piante e gli ecosistemi vegetali, è vietato danneggiare, rompere o calpestare funghi non mangerecci o comunque ritenuti tali.

ART. 23

E' fatto obbligo di effettuare sul luogo di raccolta la separazione dal fungo del terriccio che di norma resta attaccato al gambo, al fine di immettere nuovamente sul terreno il micelio fungino.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche mediantel'impiego di lampade o altri mezzi di illuminazione.

E' vietato il commercio di funghi per i quali non si sia provveduto come da norma di cui al precedente 1° comma.

ART. 24

La raccolta di altri prodotti del sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, ecc.) deve essere effettuaua senza estirpare o tagliare le piantine, o partò di esse e danneggiare in alcun modo la vegetazione del sottobosco.

SALVAGUARDIA DELLA FAUNA

ART. 25

Sono vietate l'uccisione o la cattura di ricci, ramarri, vipere, biscie, scoiattoli, ghiri e la distruzione nei boschi di formicai di qualsiasi specie.

ART. 26

E' vietata la raccolta delle lumache (chioccioline). Su domanda degli interessati, tuttavia, il Sindaco, può autorizzare, stabilendone il quantitativo massimo, la raccolta rilasciando permessi a tempo determinato da esibire a richiesta degli agenti di cui all'art. 1 - comma 3.

SALVAGUARDIA DAL FUOCO

ART. 27

E' vietato accendere fuochi nei boschi o a distanze inferiori a m. 100 dai medesimi.

E' fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad esse: è consentito, con le necessarie cautele e in spazi previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, accendere il fuoco necessario per la cottura dei cibi e per il ristoro, con l'obbligo di riparare il focolare, così da impedire la dispersione di braci e scintille e di spegnere completamente ogni residuo di fuoco prima di abbandonarlo.

ART. 28

Analoga eccezione al divieto di cui al primo comma del precedente articolo è fatta per campeggiatori in gruppi organizzati sempre nella stretta osservanza delle norme di cui

all'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Questi gruppi organizzati per soggiornare dovranno essere autorizzati dal proprietario o dal responsabile del terreno.

Per la difesa dei boschi dagli incendi si fa altresì riferimento alla legge 1.3.1975 n° 47 e relativo regolamento di applicazione.

ART. 29

Particolare prudenza deve essere osservata nei boschi dai fumatori, ai quali è fatto obbligo di assicurarsi sempre che mozziconi e fiammiferi siano totalmente spenti prima di venire a contatto col suolo.

Dal 1° luglio al 30 settembre è sempre vietato fumare nei boschi e nei pascoli montani, salvo che sulle strade interne agli stessi o in spazi privi di vegetazione.

ART. 30

Le feste campestri dovranno essere autorizzate dal Sindaco, sulla base, da parte dei responsabili, di indicazioni in ordine al problema del parcheggio dei veicoli, della raccolta dei rifiuti, della sorveglianza sull'accensione dei fuochi.

E' facoltà del Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, indicare specifiche norme da rispettare.

ART. 31

E' vietato causare stillicidio di liquami o di collatici, costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità.

Tutte le stalle devono essere fornite di concimaia in conformità alla legge 23.6.1927 n° 1155.

La costruzione e la manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli artt. 233/241 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 17.7.1934 n° 1265, e dal decreto 31.5.1932 (G.U. n° 137 del 15.6.1932), nonché dalla vigente normativa edilizia e dal Regolamento Comunale d'Igiene.

Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

ART. 32

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n° 773, e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n° 635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali e successive modificazioni.

ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

ART. 33

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali, boschivi e pascoli della popolazione del Comune o delle frazioni, si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seg. del R.D. 26.2.1928 n° 332. In pendenza dell'emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

ART. 34

Nel caso di comparsa di crittogame, parassiti delle piante, l'autorità comunale d'intesa con il Consorzio fito-sanitario obbligatorio per le malattie delle piante e con l'Osservatorio regionale per le malattie delle piante competente per territorio, impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla legge 18.6.1931, n° 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.

ART. 35

Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18.6.1931 n° 987 e successive modificazioni e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12.10.1933 n° 1700 e modificato con R.D. 2.12.1937 n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, di denunziare all'Autorità comunale, al Con

sorzio fito-sanitario obbligatorio e all' Osservatorio re
gionale per le malattie delle piante, competente per terri
torio, la comparsa d'insetti, crittogame o comunque di malat
tie, e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili,
nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di
lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici
predetti.

ART. 36

Verificandosi casi di malattie diffusibili e pericolose,
i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed
altri comunque interessati all'azienda, non potranno tra
sportare altrove le piante o parti di piante esposte all'in
festazione, senza il certificato d'immunità rilasciato dallo
Osservatorio regionale per le malattie delle piante.

ART. 37

Al fine di evitare la propagazione della Nattua e della
Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del
granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati,
dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il
15 aprile.

COMMERCIO AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI
DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE

ART. 38

E' vietato il commercio ambulante di piante , parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione .

USO DEI MEZZI MOTORIZZATI

ART. 39

Ad eccezione dei veicoli indicati al successivo comma 3, e' vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada , tranne nelle localita' a cio' appositamente destinate ed autorizzate con deliberazione comunale .

Le mulattiere , a tale fine, non sono da considerarsi percorsi fuoristrada .

E' parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni agrari , nei pascoli e nei prati, nel greto dei torrenti , nelle aree forestali, lungo mulattiere e sentieri , anche se laterali alla viabilita' di transito .

Nelle zone a tutela naturalistica, in quelle di particolare interesse ambientale e in quelle di tutela fluviale (artt. 19 , 21, 25 del piano paesistico regionale) l'uso dei mezzi motorizzati nei percorsi fuoristrada , ivi compresi i sentieri e le mulattiere , nonche' le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale e' consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole , zoo = tecniche e forestali , nonche' per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilita', di rifugi, di bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni , qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento d'incendi ed in genere di protezione civile, di soccorso , di assistenza sanitaria e veterinaria .

Lo stesso dicasi per il sistema dei sentieri , dopo che siano stati opportunamente segnalati, come previsto dallo strumento urbanistico .

CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI

ART. 40

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimⁱ tà della strada, non possono essere lasciati liberi, ma de vono essere assicurati ad idonea catena.

APPROVATO con atto del Consiglio Comunale n. 51 in data 19/12/1994.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 9 gennaio 1995 al 24 gennaio 1995,
SENZA OPPOSIZIONI.

DIVENUTA ESECUTIVA IL 30/01/1995 (CO.RE.CO. n. 95/001666 - Sezione 1°.)

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 20/02/1995 al 7/03/1995.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Raimato dr.ssa Nevicella)

Pellegrino P.se, 20 marzo 1995